

# GAZZETTA UFFICIALE



## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890

ROMA — LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

NUM. 40

### Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale . . . . .	L. 3	17	33
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . . .	10	19	36
ALL'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia . . . . .	23	41	85
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti . . . . .	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . .	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

### Inserzioni.

Per gli annunzi propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0.25; per gli altri avvisi L. 0.30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne variabili, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, e spazi di linea. — Gli edittores degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge 21/11 e 22/11, commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 18, N. 12, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a). — Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'interazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, dal giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine separate il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

### SOMMARIO

#### PARTE UFFICIALE.

Senato del Regno: Ordine del giorno per la seduta del 17 febbraio 1890 — Leggi e decreti: R. decreto numero 6619 (Serie 3<sup>a</sup>), col quale sono date alcune disposizioni per gli agenti rurali delle Poste — R. decreto numero 6618 (Serie 3<sup>a</sup>), che autorizza la Direzione generale del Debito pubblico a ritirare ed annullare vari titoli redimibili — R. decreto numero 6622 (Serie 3<sup>a</sup>), che approva l'unito regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee — R. decreto numero 6620 (Serie 3<sup>a</sup>), che rettifica l'errore tipografico incorso nella pubblicazione dell'art. 113 del regolamento unico per l'istruzione elementare — R. decreto numero MMMDCLX (serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che trasforma in una Cassa di prestanze agrarie il Monte frumentario di Sora — R. decreto numero MMMDCLXI (Serie 3<sup>a</sup>, parte supplementare), che dà facoltà al comune di Gemmano (Forlì) di applicare nel 1890 la tassa di lire due per ogni capo del bestiame lanuto — R. decreto che discioglie le Amministrazioni delle Opere Pie denominate Confraternita degli Agonizzanti, del Purgatorio e di Maria Santissima del Rosario ed eredità La Rocca in Partanna (Trapani) e affida la loro temporanea gestione alla Congregazione di Carità — Ministero di Grazia, Giustizia e del Culti: Disposizioni fatte nel personale dei Consigli notarili — Ministero del Tesoro: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero dei Lavori Pubblici: Disposizioni fatte nel personale del R. Ispettorato generale delle Strade ferrate — Ministero della Marina: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero delle Poste e dei Telegrafi: Avviso — Concorsi — Bollettini meteorici.

#### PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei Deputati: Seduta del giorno 15 febbraio 1890 — Accademia Reale delle Scienze di Torino: Adunanza del 9 febbraio 1890 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.

## PARTE UFFICIALE

### SENATO DEL REGNO

Lunedì 17 febbraio 1890, alle ore 2 pom.

#### Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.  
Dopo la seduta pubblica riunione degli Uffici per la loro costituzione.

Il Presidente: D. FARINI.

## LEGGI E DECRETI

Il Numero 6619 (Serie 3<sup>a</sup>) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della Nazione  
RE D'ITALIA.

Ritenuto essere opportuno accordare alle popolazioni delle campagne maggiori agevolazioni nel servizio postale;  
Veduto l'art. 7 del R. decreto in data del 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3<sup>a</sup>);  
Veduto il parere del Consiglio di Stato;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti rurali delle Poste, provveduti di cauzione, sono incaricati, oltrechè del recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate e dei pacchi postali, nei limiti per questi indicati nell'art. 203 del regolamento, approvato con R. decreto del 20 giugno 1889, n. 6152 (serie 3<sup>a</sup>):

a) di ricevere dal pubblico, mentre eseguono le loro corse, corrispondenze da raccomandare e così pure pacchi in partenza, anche con dichiarazione di valore o con assegno nel limite di lire 50 per pacco;

b) di ricevere del pari somme di denaro nel limite di lire 25, da essere fatte convertire in vaglia postale;

c) di accettare infine per la riscossione vaglia già quietanzati, il cui importo non ecceda la somma medesima.

I detti agenti dovranno rilasciare ricevuta di ciascun oggetto o di ciascuna somma di denaro, staccando le ricevute stesse da apposito libretto a matrice a fogli numerati.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno 1° aprile 1890. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.